

CONSORZIO VALLE CRATI

Art. 31 D. Lgs. 267/2000
87030 Rende

DELIBERAZIONE ORIGINALE

DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

NR. 11	Oggetto: Approvazione del Regolamento in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali ai dipendenti e amministratori del Consorzio Valle Crati
DATA 10.04.2012	

L'anno duemiladodici addì 10 del mese di aprile alle ore 12,00 in Rende nella sede consortile, regolarmente convocato si è riunito il Consiglio d'amministrazione del Consorzio Valle Crati sono presenti:

1) Marco Oliverio	Presidente	presente
-------------------	------------	----------

a) Componenti di diritto :

2) Comune di Cosenza(Maximiliano Granata) presente

3) Comune di Rende () assente

b) Componenti :

4) Ugo Gravina presente

5) Francesco Maria Alberto presente

Totale presenti: quattro (04)

Totale assenti: uno (01)

Assiste il Segretario del Consorzio Dott. Oreste Bernardini

Assume la presidenza l'Avv. Oliverio Marco nella qualità di Vice Presidente del Consorzio Valle Crati il quale riconosciuta la legalità dell'adunanza dichiara la seduta **valida** ed invita il Consiglio d'Amministrazione a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

Il Consiglio D'Amministrazione

Considerato

-L'art.16 del DPR n. 191/1979, richiamato dall'art. 67 del DPR n. 268/1987, da leggere in combinato disposto con l'art. 50 del DPR N. 333/90, prevede l'assistenza processuale per i dipendenti degli enti locali in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'ente e sia riconosciuta l'assenza di dolo o colpa grave.

-La normativa di recepimento degli accordi tra la P.A. e le organizzazioni sindacali rappresentative - sin dal menzionato Dpr 1.6.79, n. 191 (art. 16) - prevede che l'ente locale datore di lavoro debba assumere ogni onere derivante da procedimenti civili e penali che coinvolgano i propri dipendenti per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, purché non sussista conflitto d'interessi e non sia accertato il dolo o la colpa grave (in tal senso anche l'art. 22 del DPR 25 giugno 1983, l'art. 67 del DPR 13 maggio 1987 n. 268 e, di recente, l'art. 28 del CCNL 14.9.2000).

-L'art. 93 comma 1 del Dlgs 267/2000 s.m. in base al quale per gli amministratori degli enti locali, si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato e che pur in mancanza di norme espresse, la giurisprudenza si è espressa favorevolmente in merito alla richiesta di rimborso presentata da amministratori locali per le spese legali da essi sostenute a causa della sottoposizione a procedimenti civili o penali (conclusi con formula assolutoria piena) connessi all'espletamento del mandato amministrativo (per ultima La Corte dei Conti sentenza sez. II giur. appello n. 522 del 22 dicembre 2010).

Ritenuta la necessità di regolamentare le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale, per l'assunzione a carico dell'Ente degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale e per il conseguente rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti e degli amministratori del Consorzio Valle Crati nei procedimenti di responsabilità civile o penale o contabile aperti nei confronti degli stessi.

Visto lo schema di regolamento redatto dall'Ufficio di Segreteria dell'Ente

Il Consiglio d'Amministrazione

Considerati i pareri favorevoli

a) PER IL PROFILO DELLA REGOLARITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA

il Segretario fto Dott. O. Bernardini;

b) PER IL PROFILO DELLA REGOLARITÀ CONTABILE:il presente atto non comporta oneri di spesa .

L'Ufficio di Ragioneria fto Dott. P. Fera

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1) La narrativa che precede è parte integrante del dispositivo.

2)Di approvare come approva il regolamento in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti e amministratori del Consorzio Valle Crati allegato al presente atto sub lettera A) e qui inteso interamente trascritto e parte integrante del presente dispositivo

3) Le eventuali richieste di rimborso spese presentate al Consorzio in data antecedente alla formale approvazione del presente atto e non ancora definite entro tale data saranno disciplinate, ove compatibili, dalle disposizioni previste nel sopra indicato allegato A

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI DEL CONSORZIO VALLE CRATI

Art. 1 - Oggetto

1. Le norme di cui al presente regolamento disciplinano le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale, per l'assunzione a carico dell'Ente degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale e per il conseguente rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti e degli amministratori del Consorzio Valle Crati nei procedimenti di responsabilità civile o penale o contabile aperti nei confronti degli stessi.

Art. 2 – Ambito di applicabilità: procedimento di responsabilità civile, penale e contabile

1. Il dipendente dell'Ente ha diritto ad essere tutelato quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei suoi confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.

2. La stessa tutela è accordata al Presidente ed ai componenti del Consiglio d'amministrazione che vengano coinvolti in procedimenti per atti e/o fatti connessi all'esercizio del mandato, e al Segretario Generale. Le condizioni e la procedura per il riconoscimento del patrocinio legale sono quelle indicate per i dipendenti.

3. Analoga tutela deve essere assicurata ai dipendenti e agli amministratori per l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti.

4. Il patrocinio opera per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure.

Art. 3 - Soggetti

1. Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni all'Ente.

2. Non possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Consorzio.

Art. 4 - Esclusioni

1. Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario in cui il dipendente o l'amministratore sia parte attrice e non convenuto.

Art. 5 – Condizioni per l'ammissione: imputazioni

1. Indipendentemente dal fatto che il dipendente o l'amministratore dell'Ente ricopra la qualifica di "pubblico ufficiale", la tutela opera solo in presenza di capi di imputazione il cui nesso di causalità è legato all'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente ovvero in conseguenza del rapporto di lavoro o dell'esercizio del mandato.

2. I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale.

Art. 6 – Istanza per l'ammissione

1. Il dipendente e l'amministratore, per poter essere ammesso al patrocinio e al rimborso delle spese legali, nei casi previsti e specificati all'art. 2, deve darne comunicazione al Consorzio, indicando nella lettera il nominativo del legale prescelto.

2. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del procedimento cui si riferisce;

- b) la comunicazione del nominativo del legale o dei legali prescelti corredata di preventivo di parcella per consentire all'Ufficio competente la valutazione in merito alla congruità della spesa e l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- c) l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale.

Art. 7 - Legali

1. Il dipendente e l'amministratore ha diritto a farsi assistere al massimo da due legali.

Art. 8 – Procedimento

1. Il Consorzio, sussistendo le condizioni di cui al presente articolato, può procedere alternativamente:

- a) all'ammissione e al riconoscimento del patrocinio legale;
- b) al rimborso delle spese legali.

2. Il patrocinio legale opera allorché il Consorzio, sin dall'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale o contabile-amministrativa nei confronti del dipendente o dell'Amministratore, ritenendo la sussistenza dei presupposti indicati agli artt. 5 e 9 del presente regolamento assume a proprio carico gli oneri di difesa del dipendente o dell'amministratore medesimo, impegnandosi a liquidare, in caso di esito del giudizio positivo per il dipendente o l'amministratore, i relativi oneri di difesa.

3. Il rimborso delle spese legali opera allorché il Consorzio, non avendo riconosciuto il patrocinio, procede al pagamento delle spese processuali sostenute dal dipendente o dall'amministratore in un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione, solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.

Art. 9 – Il patrocinio legale

1. Affinché possa procedersi al riconoscimento del patrocinio legale, deve essere preventivamente verificata la sussistenza dei seguenti presupposti, che devono ricorrere congiuntamente:

- a) sussistenza del rapporto di servizio per il dipendente o del mandato per l'amministratore;
- b) assenza di conflitto di interessi con l'Ente.

Art. 10 – Rapporto di servizio e carenza di conflitto di interessi

1. In ordine alla sussistenza del rapporto di servizio o del mandato, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal dipendente o dall'amministratore: pertanto gli atti ed i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e devono essere connessi all'espletamento del mandato o ai doveri di ufficio. L'attività deve inoltre essere svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed essere imputabile all'Amministrazione.

2. In ordine alla carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dall'amministratore o dipendente e il Consorzio, deve essere accertata una diretta coincidenza degli interessi dell'Ente e di quelli in capo al dipendente e l'amministratore.

Art 11 – Sussistenza e riconoscimento del patrocinio

1. La valutazione circa la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli che precedono è espletata con una istruttoria riservata, a cura del Segretario dell'ente.

2. Il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale ovvero di diniego è di competenza del Consiglio d'amministrazione .

3. Nel provvedimento è indicato il gradimento dell'Ente sul nominativo del legale individuato; del provvedimento si omette la pubblicazione.

4. La costituzione in giudizio dell'Ente quale parte civile anche nei confronti del dipendente o amministratore imputati non integra automaticamente l'ipotesi del conflitto di interesse.

Art. 12 – Sentenza di assoluzione

1. Il rimborso degli oneri di difesa sarà assicurato a favore del dipendente o dell'amministratore nei cui confronti sia stato adottato provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale, solo in presenza di una sentenza di assoluzione. Non assume rilevanza la causa dell'assoluzione e la formula assolutoria. Non si provvede al rimborso in ipotesi di prescrizione del reato o amnistia. Parimenti non è previsto il rimborso delle spese legali nei casi di patteggiamento ovvero nei casi di estinzione del reato per intervenuta oblazione.

Art. 13 – Restituzione somme in caso di non assoluzione

1. Nei casi in cui l'Amministrazione abbia anticipato le spese per la difesa legale ed il procedimento si conclude con la non assoluzione, l'Ente richiederà la restituzione delle somme anticipate.

Art. 14 - Rateazione

1. Nel caso di cui all'art. 13 che precede, per i dipendenti è ammessa una restituzione rateale con maggiorazione degli interessi legali mediante prelievo diretto sullo stipendio.

Art. 15 – Rimborso delle spese legali

1. L'Ente, qualora non riconosca il patrocinio legale al dipendente ovvero all'amministratore, è comunque tenuto a rimborsare gli oneri della difesa legale a procedimento concluso - su richiesta dell'interessato, a condizione che questi abbia comunicato l'apertura di un procedimento nei propri confronti.

Art. 16 – Procedura per il rimborso

Ai fini dell'articolo precedente il dipendente o amministratore trasmette al Consorzio apposita istanza cui allega copia delle parcelle del legale quietanzate e copia della sentenza di assoluzione passata in giudicato.

Art. 17 - Requisiti

1. L'Ufficio di Segreteria dell'Ente provvede all'istruttoria della domanda e verifica la sussistenza dei seguenti requisiti:

- 1) nesso di causalità tra l'imputazione e l'esercizio dell'attività o del mandato resi in nome e per conto dell'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1;
- 2) carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente o dall'amministratore e il Consorzio;
- 3) conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione.

2. Il provvedimento di riconoscimento delle spese legale sostenute dal dipendente o dall'amministratore ovvero di diniego è di competenza della Consiglio d'amministrazione .

Art. 18 - Parcella

Il professionista incaricato dovrà far pervenire all'Ente un preventivo di parcella il più possibile veritiero e prudentiale, e dovrà altresì comunicare, nel corso dell'incarico, eventuali variabili che modifichino la previsione iniziale.

La parcella debitamente sottoscritta dal professionista non potrà comunque superare i valori minimi previsti dalle tabelle tariffarie forensi approvate con Decreto del Ministero della Giustizia quest'ultime da intendersi come parametro di riferimento

Art. 19 – Convenzione d'Incarico

I rapporti tra Consorzio e professionista/i incaricato/i alla difesa saranno regolati da apposita convenzione di incarico redatta secondo lo schema allegato 1) al presente regolamento .

Il Consorzio non procederà alla liquidazione di alcun compenso se non previo la sottoscrizione da parte del professionista/i incaricato/i della convenzione che regolerà , nel rispetto del presente regolamento, l'incarico e il relativo compenso stabilito nel rispetto dei limiti previsti all'art. 18

Art. 20– Norma transitoria

1. Le eventuali richieste di rimborso spese presentate al Consorzio in data antecedente alla formale approvazione del presente articolato e non ancora definite entro tale data saranno disciplinate, ove compatibili, dalle disposizioni del presente testo.

ALLEGATO 1)
CONSORZIO “VALLE CRATI”

ART.31 D.LGS 267/2000

C/DA CUTURA S.S. 107 CAP 87036 RENDE CS

RENDE LI _____

PROT. _____

CONVENZIONE

per il conferimento dell'incarico di patrocinio legale

tra

Il _____, nato a _____ il _____, nella Sua qualità di _____ del Consorzio Valle Crati, C.F. Consorzio 98003770785, domiciliato, in virtù della carica ricoperta, presso la sede dell'Ente in C.da Cutura ss 107 in Rende, in esecuzione dell'atto di indirizzo del

E

L'Avv. _____ nato a _____ il _____
Cf. _____ P.IVA _____
con studio in _____ in via _____ n _____
Nominato con Delibera di CDA nr. _____ del _____ su indicazione del
Dipendente/Amministratore _____, ovvero incaricato dal Consorzio

Premesso che:

Con delibera di Cda nr. _____ del _____ è stato approvato il regolamento in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti e amministratori del Consorzio Valle Crati

Ai sensi dell'art.2 del citato regolamento di patrocinio legale e rimborso spese legali :

“1. Il dipendente dell'Ente ha diritto ad essere tutelato quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei suoi confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio .

2. La stessa tutela è accordata al Presidente ed ai componenti del Consiglio d'amministrazione che vengano coinvolti in procedimenti per atti e/o fatti connessi all'esercizio del mandato, e al Segretario Generale. Le condizioni e la procedura per il riconoscimento del patrocinio legale sono quelle indicate per i dipendenti.

3. Analoga tutela deve essere assicurata ai dipendenti e agli amministratori per l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti.

4. Il patrocinio opera per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure”

-Il Consorzio Valle Crati riconosce pertanto il diritto al patrocinio legale a dipendenti e amministratori consentendo anche la scelta di un proprio legale di fiducia .

-ai fini della riconoscibilità dell'incarico e del relativo compenso al professionista incaricato è necessaria la sottoscrizione della presente convenzione di incarico.

-il dipendente ovvero all'amministratore, con nota acquisita agli atti dell'Ente il al nr. di prot ha comunicato l'apertura di un procedimento nei propri confronti.

Considerato che:

- il rimborso degli oneri di difesa sarà assicurato a favore del dipendente o dell'amministratore, solo in presenza di una sentenza di assoluzione;
- non assume rilevanza la causa dell'assoluzione e la formula assolutoria;
- non si provvede al rimborso in ipotesi di prescrizione del reato o amnistia, ne è previsto il rimborso delle spese legali nei casi di patteggiamento ovvero nei casi di estinzione del reato per intervenuta oblazione;
- non possono essere incaricati professionisti, singoli o associati, che abbiano in corso incarichi contro Il Consorzio Valle Crati per conto di terzi, pubblici o privati;
- non procederà alla liquidazione di alcun compenso se non previo la sottoscrizione da parte del professionista/i incaricato/i della convenzione che regolerà , nel rispetto del presente regolamento, l'incarico e il relativo compenso stabilito nel rispetto dei limiti previsti all'art. 18 del vigente regolamento di patrocinio legale e rimborso spese legali

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue

Art.1

Il Consorzio Valle Crati provvederà ad erogare al professionista avv._____, difensore di fiducia del dipendente/amministratore, ovvero nominato dall'amministrazione un compenso, avuto riguardo alla complessità e gravità del procedimento pari ad €._____ euro_____ dando atto del rispetto di quanto previsto all'art.18 del vigente Regolamento di patrocinio legale e rimborso spese legali del Consorzio Valle Crati.

Art. 2

Il Professionista Avv._____ accetta , a completo soddisfo delle sue prestazioni , quanto concordato nell'art. 1 senza null'altro a pretendere dal Consorzio valle crati

Art. 3

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento al vigente Regolamento di patrocinio legale e rimborso spese legali del Consorzio Valle Crati e alle alle norme vigenti in materia .

Art. 4

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso

Seguono le firme

la presente deliberazione viene letta , approvata , sottoscritta

F.to Il Segretario
(Dott. Oreste Bernardini)

F.to Il Presidente
(Avv. M. Oliverio)

Pareri sulla proposta di deliberazione

Prot. nr. _____ del
UFFICIO DI FINANZIARIO

PER IL PROFILO DELLA REGOLARITA'
CONTABILE l'atto non prevede impegni di spesa Parere favorevole

UFFICIO DI Segreteria

PER IL PROFILO DELLA REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA
Considerato l'art.10 e 17 dello Statuto vigente Parere favorevole

Il Segretario
f.to Dott. O. Bernardini

E' Copia conforme all'originale

Rende Li _____
Il Segretario
(Or. Oreste Bemardini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario ai sensi dell Dlgs 267/00

☐ Visti gli atti certifica che la presente deliberazione viene affissa e pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente il giorno 28.05.2012 per rimanere in pubblicazione per 15 GG.consecutivi .

prot. Nr.805 del 28.05.2012
f.to Il Segretario
Dott. O. Bernardini

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva :

☐ Dichiarata immediatamente esecutiva
☐ Per decorrenza termini in data _____ (10gg dalla data di inizio pubblicazioni senza opposizioni)

Rende li _____
Il Segretario
fto (Dr. Oreste Bernardini)

